

L'INTERPRETAZIONE
DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI ALLA
LUCE DELL'OLISMO
SEMANTICO

ALCUNE INDICAZIONI
METODOLOGICHE DALLA
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

MICHELE ZEZZA



L'interpretazione dei diritti costituzionali alla luce dell'olismo semantico
Alcune indicazioni metodologiche dalla filosofia del linguaggio

The Interpretation of Constitutional Rights in Light of Semantic Holism
Some Methodological Guidance from the Philosophy of Language

MICHELE ZEZZA

Ricercatore di postdottorato nel Dipartimento di Direito do Estado dell'Universidade de São Paulo (USP).

E-mail: michele.zezza@for.unipi.it

ABSTRACT

L'articolo si concentra sul problema dell'indeterminatezza nella formulazione linguistica delle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali. Da questo punto di vista, si utilizzano alcune indicazioni provenienti dall'ambito della riflessione filosofico-linguistica, al fine di riflettere su come il contesto esterno possa condizionare l'interpretazione giuridica del contenuto dei diritti costituzionali. Questa scelta, ispirata a un certo ideale di sincretismo metodologico, intende suggerire la possibilità di una trasposizione analogica di alcune acquisizioni essenziali dell'olismo semantico all'ambito dell'interpretazione costituzionale.

The paper addresses the problem of indeterminacy in the linguistic formulation of the constitutional provisions enshrining fundamental rights. The research will adopt some methodological indications from the philosophy of language, in order to reflect on how the external context might influence the legal interpretation of the content of the constitutional provisions. This choice, inspired by a certain ideal of methodological syncretism, is meant to suggest the possibility of an analogical transposition of some essential acquisitions of semantic holism to the scope of the constitutional interpretation.

KEYWORDS

indeterminatezza normativa, diritti costituzionali, olismo semantico, filosofia del linguaggio

Normative Indeterminacy, Constitutional Rights, Semantic Holism, Philosophy of Language

L'interpretazione dei diritti costituzionali alla luce dell'olismo semantico

Alcune indicazioni metodologiche dalla filosofia del linguaggio

MICHELE ZEZZA

1. *L'apertura del testo costituzionale* – 2. *Un'ipotesi di trasposizione analogica* – 2.1. *La tesi di Duhem-Quine (in estrema sintesi) e la sottodeterminazione delle teorie* – 2.1.1. *La tesi "forte"* – 2.2. *L'olismo semantico e la dipendenza contestuale del senso* – 3. *Il ruolo del contesto nell'interpretazione giuridica dei diritti costituzionali* – 4. *Alcune osservazioni conclusive.*

1. *L'apertura del testo costituzionale*

Secondo l'autorevole ricostruzione di H.L.A. Hart, tutti i termini del linguaggio comune dispongono di un *nucleo di significato fisso*, nei quali l'indeterminatezza è minima in quanto esiste un consenso generalizzato intorno alla loro inclusione (o esclusione) nell'estensionalità del termine, e di una *"zona di penombra"* occupata dai casi difficili o dubbi¹, rispetto ai quali l'interprete dispone di un certo spazio di discrezionalità in quanto il riferimento dei termini utilizzati (es. classico: l'aggettivo "calvo") non è completamente determinato. Nel capitolo VII de *Il concetto di diritto* intitolato *"Formalismo e scetticismo sulle norme"* e dedicato all'interpretazione giuridica, utilizzando l'esempio dell'espressione linguistica costituita dal "divieto di introdurre veicoli nel parco", osserva l'autore:

«in tutti i campi dell'esperienza, non soltanto in quello delle norme, vi è un limite insito nella natura del linguaggio, alla guida che il linguaggio in termini generali può offrire. Vi saranno invero dei casi chiari che ricorrono costantemente in contesti simili ai quali le espressioni generali sono chiaramente applicabili ('se mai esistono dei veicoli l'automobile è uno di questi'), ma vi saranno anche dei casi in cui non è chiaro se esse si applicano o no. ('Il termine veicolo usato in questo contesto include le biciclette, gli aeroplani e i pattini a rotelle?') (HART 2002 [1961], 148)»².

Lo stesso tipo di discorso può farsi, secondo Hart, per il linguaggio giuridico, in quanto strettamente imparentato con il linguaggio ordinario: l'interpretazione talvolta è il risultato di un processo conoscitivo e talaltra il prodotto di una decisione discrezionale; essa scopre significati nei casi facili e crea significati nei casi difficili. Pertanto, nel formulare regole generali è preclusa al legislatore la possibilità di prevedere ogni possibile combinazione di circostanze che possa verificarsi in futuro. Per ogni regola generale potrà sempre presentarsi qualche situazione fattuale nella quale la questione se uno specifico caso concreto ricada o meno nello spettro di applicazione della regola eventualmente da applicare non potrà essere risolta sulla base delle convenzioni linguistiche o delle regole interpretative utilizzate abitualmente.

* Il presente lavoro è stato finanziato dalla *Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo* (FAPESP), con il seguente n. di processo: 2017/24035-9.

¹ Fa notare Timothy Endicott (ENDICOTT 1997) che, contrariamente a quanto sembra credere Hart, in molte occasioni può essere controverso stabilire se un determinato caso rientri nel nucleo di certezza o nella zona di penombra.

² Per una trattazione (in chiave critica) di questo esempio, cfr. SCHAUER 2009, 151-158, il quale osserva che spesso i problemi interpretativi più rilevanti provengono non dalla formulazione o dalle difficoltà testuali o lessicali inerenti alla disposizione dell'enunciato, ma da ragioni valoriali o teleologiche riconducibili a una scelta dell'interprete. Un'analisi più approfondita del medesimo autore si può trovare in SCHAUER 2008.

In presenza di una situazione di incertezza, di fronte a regole generali flessibili, per determinare l'effettivo contenuto degli enunciati normativi, si rende necessario il ricorso a una *scelta* tra diverse interpretazioni astrattamente possibili. A questo proposito, HART (2002, cap. VII) parla espressamente di «*struttura (o tessitura) aperta*» del linguaggio giuridico, per riferirsi a fenomeni quali l'incompatibilità delle norme, la possibilità di discostarsi dalla legge, la presenza di *hard cases*, e così via. L'elaborazione di questa nozione si deve a Friedrich WAISMANN (1945), il quale, riprendendo alcune idee sviluppate da Ludwig WITTGENSTEIN (2009) in particolare nel par. 80 delle *Ricerche filosofiche*, in un articolo sulla *Verificabilità* analizza la possibilità che tutti gli enunciati empirici siano caratterizzati da una vaghezza strutturale³. All'interno del dibattito filosofico-giuridico, e del resto anche nelle intenzioni di Hart, il riferimento alla *open texture* tende a rafforzare l'idea che la vaghezza⁴ rappresenti una caratteristica inevitabile del linguaggio giuridico.

Da questa caratteristica strutturale del diritto occorre poi separare, quantomeno su un piano logico, quella forma di *indeterminatezza intenzionale* del testo costituzionale (rinvenibile in particolare nel caso delle lacune), che si riscontra in tutti quei casi in cui gli autori della disposizione, per assenza di informazioni empiriche sul futuro, non possono disciplinare in dettaglio le modalità e i contenuti della sua applicazione (non erano empiricamente conoscibili nel dopoguerra, ad esempio, i social media, Internet o la struttura del DNA, ma nemmeno, per dire, le evoluzioni future delle pratiche di culto religioso).

È un dato su cui sembra possibile convergere agevolmente, a prescindere dalle posizioni teoriche, il fatto che le disposizioni che riconoscono diritti fondamentali, unitamente alle loro limitazioni, sono solite essere formulate attraverso un ampio ricorso a espressioni o *locuzioni valutative* (“pari dignità sociale”) e indeterminate (“diritto alla salute”, “diritto alla vita”, “famiglia come società naturale”, ecc.). I testi costituzionali riconoscono valori che tendono a essere formulati in modo ampio e generico, affinché il loro significato sia poi specificato in sede di applicazione.

Sebbene sia innegabile che, in determinate circostanze, la considerazione dei fattori extralinguistici possa contribuire a rendere più agevole l'applicazione di norme formulate oscuramente, esistono alcune ragioni che dovrebbero indurre ad adottare quantomeno un atteggiamento di cautela di fronte alla tendenza, da parte dell'organo giudiziario, a interpretare evolutivamente il contenuto delle disposizioni costituzionali sulla base di una considerazione globale del contesto esterno (in qualunque modo lo si concepisca). Al fine di illustrarle, può essere opportuno recuperare alcune indicazioni teoriche, provenienti dalla filosofia del linguaggio, sull'olismo semantico.

2. Un'ipotesi di trasposizione analogica

All'interno di un modello di *cultura giuridica sostanzialista* quale quello che caratterizza il “*costituzionalismo dei diritti*”⁵, nella propria attività di interpretazione e applicazione del diritto, i giudici tendono spesso a interpretare le disposizioni sulla base di un confronto con la dimensione sostanziale e valoriale del testo costituzionale. Nella loro opera di concretizzazione delle disposizioni che riconoscono diritti costituzionali, essi si comportano prevalentemente come *agenti morali* adottando, più o meno implicitamente, un “*punto di vista interno*” rispetto alla pratica giuridica⁶.

³ Cfr., al riguardo, MAKOVEC, SHAPIRO 2019.

⁴ È possibile (e opportuno) distinguere, su un piano analitico, la vaghezza del significato dei testi normativi dalla loro indeterminatezza, ossia il fatto che ogni testo normativo esprima potenzialmente una pluralità di significati alternativi: «mentre la vaghezza è dovuta all'indeterminatezza dei criteri di applicazione di un termine, l'indeterminatezza di un termine valutativo è dovuta al carattere effettivamente o potenzialmente controverso dei suoi criteri di applicazione» (DICIOTTI 1999, 377). Sul tema della vaghezza, la letteratura è piuttosto ampia: cfr., da ultimo, ASGEIRSSON 2020.

⁵ Su questa nozione, cfr. PINO 2017.

⁶ Per questa nozione, il riferimento è HART 2002, 106-108, su cui, da ultimo, cfr. DELGADO 2019.

Ora, nelle considerazioni che seguono s'intende dimostrare che le implicazioni sul piano conoscitivo dei processi di redazione e successiva concretizzazione dei principi costituzionali presentino una certa affinità con l'*immagine olistica* dei processi conoscitivi delineata da Willard Van Orman Quine sulla scorta delle riflessioni, qui appena richiamate in maniera estremamente sintetica, di Pierre Duhem. La congiunzione di questi approcci (il primo limitato al campo della filosofia della fisica e il secondo relativo all'ambito linguistico e conoscitivo in generale) afferma che tutte le teorie – che possono consistere in una singola proposizione oppure, più spesso, in un insieme finito di diverse proposizioni – possono sempre essere “salvate” dalla confutazione con qualche opportuno aggiustamento nella conoscenza di sfondo in cui sono immerse (cfr. LAKATOS 2001, 102). Non s'intende argomentare – è bene precisare – a favore di una relazione d'identità tra la filosofia del linguaggio e la teoria dell'interpretazione giuridica, quanto piuttosto – questa in definitiva l'ipotesi⁷ euristica che sorregge l'analisi – la possibilità di una trasposizione analogica di alcune acquisizioni essenziali dell'*olismo semantico*.

Applicare all'ambito dell'interpretazione giuridica anche le tesi di Duhem implicherebbe, in linea di principio, il problema teorico di accettare la liceità di formulare tesi di carattere conoscitivo a partire dall'esame delle teorie scientifiche, il che non rientra tra gli obiettivi del presente studio. Si può ad ogni modo osservare che il primo tentativo organico di trasposizione analogica di alcuni contenuti della fisica contemporanea va rinvenuto nello studio pionieristico di Laurence Tribe *The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from Modern Physics*. Il costituzionalista statunitense, nella sua ricostruzione teorica, si proponeva di delineare un nuovo “paradigma del ragionamento giuridico e dell'analisi costituzionale” dichiaratamente basato su alcuni elementi della teoria kuhniana (in particolare, per quanto attiene alla lettura della storia della conoscenza scientifica in termini rivoluzionari). Osserva in questo senso l'autore:

«[i]n Einstein's view, space is not the neutral “stage” upon which the play is acted, but rather is merely one actor among others, all of whom interact in the unfolding of the story. Einstein's brilliance was to recognize that in comprehending physical reality the “background” could not be abstracted from the “foreground”.

[...] A parallel conception in the legal universe would hold that, just as space cannot extricate itself from the unfolding story of physical reality, so also the law cannot extract itself from social structures; it cannot “step back”, establish an “Archimedean” reference point of detached neutrality, and selectively reach in, as though from the outside, to make fine-tuned adjustments to highly particularized conflicts. Each legal decision restructures the law itself, as well as the social setting in which law operates, because, like all human activity, the law is inevitably embroiled in the dialectical process whereby society is constantly recreating itself» (TRIBE 1989, 4).

Più recentemente, Roberto Bin ha ripreso questa linea interpretativa, identificando quattro premesse della meccanica quantistica che si potrebbero applicare al campo dell'interpretazione giuridica: a) «l'osservatore agisce all'interno del sistema osservato e ne fa parte»; b) «se ogni osservatore è parte del sistema osservato, allora [...] tutti i possibili risultati dell'osservazione possono coesistere ed essere egualmente validi»; c) «l'osservazione determina ciò che deve essere osservato, perché il risultato di un'osservazione dipende da ciò che l'osservatore decide di osservare»; d) «ogni atto di osservazione costituisce un processo irreversibile. [...] Ogni regola giuridica è fonte di possibilità infinite d'interpretazione e applicazione a casi concreti»⁸.

⁷ Seguendo con una certa libertà la ricostruzione di POPPER 1984, possiamo definire un'ipotesi teorica come il risultato dell'incontro tra determinati schemi concettuali a carattere astratto e determinate conoscenze empiriche non ancora verificate scientificamente nel caso in esame.

⁸ BIN 2013, 18-20. Sebbene sia apertamente ispirato al lavoro di Tribe, una delle differenze principali tra i due studi consiste nel modo di concepire l'indeterminismo all'interno del quadro teorico della meccanica quantistica (e, di

Data la problematicità del tema, che richiederebbe uno spazio autonomo di trattazione, si rimanda ad altra occasione la possibilità di esplorare la validità di questo tipo di operazione (lo studio della rilevanza dell'olismo in campo fisico ai fini della comprensione dei processi interpretativi in ambito giudiziale). L'approccio che sorregge la presente ipotesi di lavoro risponde a una metodologia più moderata consistente nel verificare la possibilità di utilizzare alcune indicazioni provenienti dalla riflessione di Quine e di alcuni approcci contestualisti per analizzare il problema dell'interpretazione dei diritti costituzionali.

2.1. La tesi di Duhem-Quine (in estrema sintesi) e la sottodeterminazione delle teorie

In termini generali, si può osservare innanzitutto che la “*tesi di Duhem-Quine*” (*Duhem-Quine thesis*) sembra rafforzare – e di fatto a questa prospettiva è stata collegata all'interno del dibattito teorico – la nozione di “*sottodeterminazione delle teorie*” (*Underdetermination Thesis*)⁹ da parte dei dati osservativi: l'idea secondo cui esiste in linea di principio un numero infinito di teorie in grado di rendere conto, in modo adeguato, di una determinata serie di fatti empirici. In sintesi, una teoria consiste in un complesso indeterminato (non delimitabile a priori) di ipotesi: $T \equiv (i_1 \wedge i_2 \wedge i_3 \dots \wedge i_n)$ e $\sim T \equiv \sim (i_1 \wedge i_2 \wedge i_3 \dots \wedge i_n)$, che implica che $\sim (i_1 \wedge i_2 \wedge i_3 \dots \wedge i_n) \equiv \sim (\sim i_1 \vee \sim i_2 \vee \sim i_3 \dots \vee \sim i_n)$. Se si presuppone che una teoria T implica una conseguenza osservativa O : $T \rightarrow O$, e che l'esperimento a cui si riferisce O non si realizza (quindi $\sim O$), per *modus tollens*, $\sim T$. Qualsiasi teoria può essere conservata, per quante prove contrarie possano esistere, purché si apportino correzioni abbastanza radicali da qualche parte nelle ipotesi ausiliarie (e non nelle ipotesi sottoposte direttamente a test in ogni momento dato). Viene rigettata, da questo punto di vista, la tesi generalmente nota come “*falsificazionismo metodologico ingenuo*” (cfr. LAKATOS 2001, 181-216)¹⁰ in base al quale una teoria falsificata da un esperimento dovrebbe essere immediatamente accantonata: un approccio di questo tipo – obiettano i sostenitori dell'olismo epistemologico – presuppone una concezione “atomistica” delle teorie, delle nostre credenze, e della conferma di un'ipotesi in particolare; se siamo invece disposti a modificare parti delle nostre conoscenze chiamate in causa dall'esperimento, ogni teoria che apparentemente potrebbe risultare in contrasto con determinati dati osservativi può essere resa compatibile con essi.

Stabilite queste premesse, è opportuno chiarire un aspetto centrale: è solo attraverso un certo grado di astrazione teorica che si può trattare in termini unitari la tesi di Duhem-Quine. Quella proposta da Duhem è una tesi di carattere metodologico (come è impossibile verificare conclusivamente un'ipotesi, così è impossibile falsificarla poiché essa è sempre connessa a un insieme di altre ipotesi), mentre nel caso di Quine, quantomeno se consideriamo l'argomentazione sviluppata ne *I due dogmi dell'empirismo*¹¹, si tratta di una tesi al contempo metodologica e semantica (anche se maggiormente incentrata su quest'ultima dimensione)¹².

riflesso, nel campo dell'interpretazione giuridica). Il costituzionalista italiano analizza infatti la filosofia globale che fa da sfondo alla meccanica quantistica utilizzando un approccio continuista, per cui essa rappresenta non una negazione totale, quanto piuttosto un complemento della fisica classica (il paradigma newtoniano-laplaciano). Gli autori, tuttavia, convergono nel considerare legittima l'ipotesi di trasposizione analogica di alcuni assunti epistemologici della fisica contemporanea.

⁹ Cfr. in particolare DUHEM 1978; QUINE 1966, capp. I, II.

¹⁰ Nell'attribuire questa posizione a Karl Raimund Popper, LAKATOS (2001, 191) evidenzia la differente impostazione che li caratterizza anche in relazione all'interpretazione dell'“argomento di Duhem-Quine” (cfr. LAKATOS 2001, 211, n. 47; per la posizione di Popper, cfr. in particolare POPPER 1998, 64-66).

¹¹ Occorre precisare che successivamente Quine ha attenuato (o sarebbe forse più corretto dire “indebolito”) notevolmente la propria impostazione (alla quale peraltro non ha mai riconosciuto una dimensione sistematica), considerandosi piuttosto un “olista moderato, relativo”: il controllo non investe tutta la conoscenza, bensì solo una sua parte; cfr. in particolare QUINE. 1981, 71.

¹² Sulle differenze tra i due approcci, cfr. ARIEW 1984; GILLIES 1998, 319: «[t]he differences between the Duhem and Quine theses concern the range of hypotheses to which the holistic thesis is applied and the extent of the “the-

Sulla scia della ricostruzione di Imre Lakatos, è sicuramente opportuno distinguere due versioni della tesi:

«[n]ella sua *interpretazione debole*» osserva «essa asserisce solo l'impossibilità di mandare a segno un colpo sperimentale diretto contro un bersaglio teorico strettamente specificato e la possibilità logica di modellare la scienza in un numero indefinito di modi differenti. [...] Nella sua *interpretazione forte* la tesi Duhem-Quine esclude qualsiasi regola di scelta *razionale* fra le alternative» (LAKATOS 2001, 102)¹³.

Un conto – dice Lakatos – è sostenere che nessuna ipotesi sia mai falsificabile dall'esperienza perché è sempre possibile trovare un'ipotesi ausiliaria che, aggiunta a essa, le consenta di cooptare il risultato negativo; un altro conto, invece, è affermare che sia possibile confrontare solo un insieme di enunciati con l'esperienza.

2.1.1. La tesi "forte"

Riprendendo e radicalizzando le tesi di Duhem, Quine propone un'immagine della conoscenza in base alla quale l'unità minima di significanza empirica coincide con l'intera rete delle nostre credenze considerate nella loro globalità. Ogni teoria scientifica – sostiene l'autore – può paragonarsi a un campo di forze che entra in contatto con l'esperienza unicamente nei suoi confini; ogni teoria consiste in un complesso di proposizioni o enunciati solidali, la cui verità o falsità è predicabile solo attraverso una considerazione complessiva del sistema¹⁴. Qualsiasi modifica locale all'interno di questo campo risulta connessa con una modifica da qualche parte. Inoltre, a determinare la nostra inclinazione verso una determinata teoria contribuiscono anche le nostre abitudini, i nostri interessi e le nostre credenze logiche. Gli enunciati di cui si compone uno schema concettuale, articolati in una pluralità indefinita di forme, affrontano il tribunale dell'esperienza congiuntamente, come una corporazione.

La verifica di una teoria, pertanto, consisterà in un processo dimostrativo articolato, che implica il confronto con tutte le proposizioni derivabili dai suoi assiomi e con i dati dell'esperienza: tale principio, noto come "*olismo della conferma*", afferma appunto che ciò che vale come giustificazione di un enunciato dipende dalla rete di conoscenze e di teorie a nostra disposizione, per definizione rivedibili (non esistono enunciati immuni da revisione). L'unità di conferma empirica di una teoria, detto in altri termini, non è data dai singoli enunciati che la compongono, ma dalla teoria stessa intesa nella sua globalità.

Scrive W.V.O. Quine nel celebre saggio su *I due dogmi dell'empirismo*:

«[t]utte le nostre cosiddette conoscenze o convinzioni, dalle più fortuite questioni di geografia e di storia alle leggi più profonde di fisica atomica o financo della matematica pura e della logica, tutto è un edificio fatto dall'uomo che tocca l'esperienza solo lungo i suoi margini. [...] Un disaccordo con l'esperienza alla periferia provoca un riordinamento all'interno del campo; si devono riassegnare certi valori di verità ad alcune nostre proposizioni» (QUINE 1966, 40 s.).

In questa prospettiva, tutti i nostri enunciati teorici, e non soltanto quelli scientifici, appaiono privi

oretical group" for a hypothesis to which the holistic thesis does apply».

¹³ Una posizione simile si può trovare in LAUDAN 1990, 267-297.

¹⁴ «[A]nche se il cambiamento di una credenza o proposizione implica in linea di principio un cambiamento nelle relazioni inferenziali tra tutte le altre credenze e proposizioni di un dato sistema, il significato di questo cambiamento deve essere limitato a un numero ristretto di credenze o proposizioni: ogni cambiamento concettuale è intelligibile solo sulla base di uno sfondo stabile, composto da una maggioranza di relazioni inferenziali immutate tra credenze o proposizioni» (ESFELD 2018, III).

di significato, se considerati isolatamente (cfr. ESFELD 2001). Il principio di rivedibilità degli asserti, in particolare, si applica tanto all'ambito logico-matematico quanto a quello linguistico.

2.2. *L'olismo semantico e la dipendenza contestuale del senso*

L'impostazione di Quine – è bene insistere su questo punto – presenta un campo di applicazione decisamente più ampio: non si limita soltanto al mondo della fisica¹⁵, ma coinvolge più in generale la metodologia scientifica, il piano extrascientifico, conoscitivo e linguistico¹⁶.

Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, in particolare, nella filosofia del linguaggio più recente si è andato diffondendo, sulla scorta delle riflessioni di autori come lo stesso Quine, ma anche (in particolare) WITTGENSTEIN (2009) e DAVIDSON (1967), un orientamento teorico che rileva come non soltanto il senso di una parola è sempre dipendente dal contesto, ma, sulla base di un approccio più radicale, lo stesso significato di una parola o di un enunciato si ricollega al linguaggio nella sua globalità. Questa impostazione si configura come una rivisitazione e un ampliamento dell'assunto fregeano secondo il quale ogni parola possiede un significato solo nel contesto dell'enunciato in cui si inserisce: in base a questa prospettiva, il mutamento del significato di una qualsiasi parte del linguaggio produce un mutamento più o meno diretto in ogni altra sua parte; d'altra parte, il significato dell'enunciato presenta una priorità logica su quello del singolo termine, del quale costituisce la *ratio cognoscendi*.

All'interno della prospettiva di Friedrich Ludwig Gottlob Frege, invece, nei contesti indiretti (relativi a conoscenze e credenze) il riferimento coincide con il contenuto della credenza, il pensiero creduto o conosciuto, mentre negli enunciati del discorso diretto il riferimento¹⁷ risiede nel valore di verità. Sebbene compaia un'anticipazione nell'*Ideografia*, la vera e propria formulazione di tale principio si ha nei *Fondamenti dell'aritmetica*, per poi scomparire, di fatto, negli scritti successivi¹⁸. In quest'ultima opera, sostanzialmente, svolge la funzione di ridefinire adeguatamente il concetto di numero: esso consente di spiegare come i numerali (i segni che rappresentano i numeri), che di per sé non hanno un contenuto rappresentabile, possano avere comunque un significato, sebbene il loro referente non sia individuabile indipendentemente dal pensiero. Superando la concezione di matrice empirista incentrata sulla corrispondenza tra nome e idea, parola e cosa, si afferma così l'idea che il significato di un enunciato emerge solo nel contesto della frase.

Ora, un aspetto rilevante della teoria di Frege è che essa assume come modello del senso di un enunciato le leggi della matematica, intese come universalmente e atemporalmente valide. Risulta assente, in questo apparato teorico, la considerazione della dimensione pragmatica del contesto extra-linguistico, che viene piuttosto assorbita all'interno del piano semantico.

Il capovolgimento più sistematico di questa impostazione si deve a Wittgenstein, il quale, in particolare nelle *Ricerche filosofiche*, sottolinea come il linguaggio sia inestricabilmente connesso a un complesso di azioni, convenzioni e regole che, a seconda del contesto in cui s'inseriscono,

¹⁵ Dalla prospettiva duhemiana sono escluse le discipline extrascientifiche così come quelle scienze non ancora giunte alla «cosiddetta fase di maturazione» (cfr. DUHEM 1894, 182), come la fisiologia e certe branche della chimica, dal momento che «in tali scienze il confronto tra deduzioni di una teoria e fatti dell'esperienza è sottoposto a regole molto semplici» (DUHEM 1978, 203).

¹⁶ «[L]a scienza non è un sostituto del senso comune, ma una sua estensione» (QUINE 1975, 286-303). Per una critica della connessione tra piano semantico ed extrasemantico all'interno della prospettiva olistica, cfr. FODOR, LEPORE 1992, 44-54 («whereas the natural objects of semantic interpretation are linguistic entities like formulas, the natural bearers of confirmation relations are trans-linguistic entities like propositions»; FODOR, LEPORE 1992, 53).

¹⁷ Riprendendo una distinzione canonica all'interno della filosofia del linguaggio, possiamo assumere che il significato contiene due dimensioni: il *senso* o l'intensione – che rappresenta la componente intra-linguistica del significato – e il *riferimento* o l'estensione – ossia la relazione della parola con l'oggetto da essa denotato. L'elaborazione più completa di questa distinzione, com'è noto, risale a Frege nel celebre saggio *Über Sinn und Bedeutung* (cfr. FREGE 2001).

¹⁸ Cfr. FREGE 1965, parr. 3, 62.

producono contenuti differenti per ogni enunciato. I *contesti d'uso* in cui s'inseriscono le espressioni che utilizziamo abitualmente non possono essere descritti sulla base di un'analisi formale del linguaggio. In enunciati del tipo “questo albero è coperto di foglie”, ad esempio, la mera sequenza dei vocaboli non può restituire l'espressione completa del pensiero, in quanto richiede di essere integrata da informazioni di carattere temporale e spaziale, nonché da altri dati relativi al contesto di riferimento (i toni, gli sguardi, altri aspetti del comportamento, ecc.). Per comprendere il significato di una parola all'interno di un enunciato, occorre pertanto conoscere le regole che governano il “gioco linguistico” («il tutto costituito dal linguaggio e dalle attività con le quali è intessuto»¹⁹) in cui l'enunciato è inserito, nella maggior parte dei casi sulla base di una funzione non denominativa bensì espressiva: ad esempio, comunicare un comando, una preghiera o un lamento. Solo nel contesto di un atto linguistico un enunciato esprime dunque un contenuto determinato. Senza voler analizzare in profondità le due posizioni in questione, nonché i notevoli problemi interpretativi che hanno generato, ci si può limitare a evidenziare come la differenza di fondo rispetto all'approccio fregeano consiste nel fatto che, nel secondo Wittgenstein – includendo dunque non soltanto le *Ricerche filosofiche*, ma anche quel complesso di appunti, lezioni, diari e lettere successivi alla pubblicazione del *Tractatus Logico-Philosophicus* – il contesto non è più dato dal singolo enunciato, ma da un insieme di possibili enunciati all'interno dei quali s'inserisce un termine. Il significato dell'enunciato è comprensibile soltanto sullo sfondo di un intreccio di parole e azioni rappresentato dai giochi linguistici.

Alla prospettiva dell'*olismo semantico* sono state rivolte diverse critiche, nella maggior parte dei casi tese a evidenziare l'implausibilità di alcune sue conseguenze: la minaccia che esso rappresenterebbe per la stabilità diacronica del significato e, di conseguenza, per i processi di comunicazione e comprensione. Appare problematico, se si assume questa prospettiva, stabilire in quale misura possano evolversi i significati, e in quale misura il singolo parlante e la comunità linguistica continuino a utilizzare il linguaggio con gli stessi significati nel corso del tempo. Se il significato di una parola dipende dalla totalità del linguaggio in cui si inserisce – si sostiene da più parti – esso si ricollegherà inevitabilmente alla totalità degli usi peculiari dell'idioletto da parte di ogni singolo parlante. Ad esempio, il significato di “automobile” finirebbe per rinviare alla particolare accezione che ogni soggetto attribuisce al vocabolo, sulla base del proprio utilizzo individuale e privato del linguaggio. Di conseguenza, se non è possibile che due parlanti condividano lo stesso significato delle parole, se il significato delle parole varia a seconda dei soggetti, la comunicazione stessa diventa ingestibile²⁰. Appare irrealistica, in particolare, l'idea che una qualsiasi espressione (una parola, una locuzione, un enunciato) di un linguaggio non possa essere compresa se considerata isolatamente, al di fuori di un contesto di legami potenzialmente inesauribile con altre espressioni. Per quanto ampia possa essere la competenza grammaticale, lessicale e semantica di un soggetto, è evidente che non riuscirebbe mai a padroneggiare nella sua interezza la lingua di un altro parlante, e questo anche presupponendo in linea ipotetica (un'ipotesi che, tuttavia, non trova riscontro nella realtà) che lessico e regole grammaticali siano immutabili nel corso del tempo.

Una possibile strategia per rispondere al relativismo implicito nell'*olismo semantico* risiede nella teoria elaborata da Donald Davidson: in base a questa prospettiva, infatti, la comunicazione si configura come una condivisione non di significati intesi come convenzioni linguistiche bensì di credenze fondamentali relative al nostro mondo. Nel dialogo intra-linguistico, secondo questa impostazione, le credenze dell'interlocutore sono derivate dai significati che riteniamo egli dia alle parole, e i significati delle sue parole sono derivati da quelle che riteniamo siano le sue credenze. Diviene così possibile costruire quella che l'autore definisce una “teoria del significato” o “teoria

¹⁹ WITTGENSTEIN 2009, par. 7.

²⁰ Cfr. in particolare DUMMETT 1991, 221-244.

dell'interpretazione radicale", che consente di comprendere in una lingua già nota i contenuti di una lingua completamente sconosciuta, specificando le condizioni di verità dei suoi enunciati e tenendo presente che ogni corrispondenza dovrà necessariamente coinvolgere tutte le espressioni²¹.

Gli assunti costitutivi dell'olismo semantico influenzeranno poi vari programmi di ricerca, accomunati dalla tesi fondamentale che alle parole non si associano, come riteneva la semantica tradizionale, insiemi di condizioni di applicazione astratte, bensì delle applicazioni particolari. Opponendosi all'idea di una determinazione meccanica delle condizioni di verità degli enunciati da parte del loro significato linguistico, queste teorie concepiscono il senso come un risultato, ossia come il prodotto dell'interazione fra la collezione dei contesti d'uso passati e il contesto presente. Le modalità in cui si manifestano le relazioni di dipendenza tra queste occasioni d'uso non sono quindi date a priori, ma sono determinate dal contesto stesso.

Un modello particolarmente rilevante di concezione pragmatica del linguaggio è costituito dal "contestualismo indicale", ossia quella forma di relativismo semantico in base alla quale «le diverse caratteristiche dei contesti determinano contenuti differenti per l'enunciato che diventa oggetto di una attività di comunicazione»²². La denominazione di questo approccio rimanda a quegli enunciati in cui figurano elementi indessicali o deittici (*deissi personali, spaziali e temporali*): espressioni – come ad es. "io questo qui non lo voglio" o "questo è più costoso di quello" – che facciano riferimento alla situazione spazio-temporale in cui lo stesso enunciato è emesso, alle persone che emettono o ricevono l'enunciato, ossia ad assunzioni estranee al profilo semantico dell'enunciato in questione²³. In prima approssimazione, un contesto può essere visto come un insieme di fattori di contorno o di sfondo²⁴ che influiscono, da un punto di vista spazio-temporale e/o logico, sul significato di un fenomeno, di un processo o di una rappresentazione. In ambito linguistico, più in particolare, il contesto può concepirsi come la "posizione" in cui un determinato enunciato è utilizzato all'interno della frase o del linguaggio stesso. Tuttavia, le espressioni indicali presentano delle caratteristiche peculiari non riconducibili a questo schema generale, in quanto il loro riferimento (si pensi ai casi di indicali come "io", "ora", "qui", ecc.) è dato in forma relativa, mutevole non soltanto a seconda del mutamento dello stato di cose, ma anche rispetto a un singolo stato di cose.

Come si cercherà di mostrare, questa teoria del significato contiene applicazioni interessanti sul piano della teoria dell'interpretazione giuridica, per il rilievo attribuito ai condizionamenti esercitati dal contesto interpretativo, e per la concezione del rapporto fra gli oggetti e i fatti (e il simbolismo linguistico di cui si serve la comunità dei parlanti per renderne conto)²⁵.

²¹ Cfr. DAVIDSON 1967.

²² VILLA 2017, 220. Al riguardo, con riferimento al contestualismo indicale, Herman Cappelen parla di "content relativism", allo scopo di sottolineare come, nelle situazioni in cui il contesto di ricezione del messaggio è separato dal contesto di emissione (ed è questo il caso anche della comunicazione giuridica), l'interprete sarà indotto a ricostruire il significato del messaggio all'interno di quel contesto di riferimento (cfr. CAPPELEN 2009, 23 s., 32 s.).

²³ Esempi rappresentativi di questa impostazione si possono trovare in particolare in MACFARLANE 2009; WEATHERSON 2009. Una ricognizione interessante dei diversi aspetti della dipendenza contestuale si deve a John PERRY 1998, il quale distingue tra: A) *contesto presemantico*, che permette di disambiguare le categorie sintattiche; B) *contesto semantico*, relativo alla situazione in cui si mostra a chi si riferiscono gli indicali, i dimostrativi e i pronomi anaforici; C) *contesto postsemantico*, relativo agli altri aspetti del contesto che dipendono da teorie e concezioni generali.

²⁴ Sulla nozione di sfondo si rimanda a SEARLE 1998, 107 s. («[i]t is this set of capacities, abilities, tendencies, habits, dispositions, taken-for-granted presuppositions, and "know-how" generally that I have been calling the "Background", and the general thesis of the Background that I have been presupposing throughout this book is that all of our intentional states, all of our particular beliefs, hopes, fears, and so on, only function in the way they do – that is, they only determine their conditions of satisfaction – against a Background of know-how that enables me to cope with the world»).

²⁵ Cfr. RECANATI 2004, spec., 143. «According to Indexicalism, it is the sentence which, via the conventional meaning of the context-sensitive expressions it contains, triggers and controls the appeal to the speaker's meaning. The speaker's meaning thus plays a role in the determination of truth-conditional content, but it does so only when the sentence itself sets up slots to be pragmatically filled (Minimalism)» (ivi, 96). Insiste sulla rilevanza di questo

3. Il ruolo del contesto nell'interpretazione giuridica dei diritti costituzionali

La trasposizione (non automatica o irriflessa bensì critica), nel campo dell'esperienza giuridica, di alcuni di questi strumenti metodologici può contribuire innanzitutto a gettare luce su diversi aspetti notevoli che caratterizzano la dipendenza contestuale dell'interpretazione dei diritti costituzionali. Una lettura olistica può evidenziare come il fondamento delle scelte interpretative dei giudici sia costituito dai dati normativi selezionati, e sia influenzato in maniera determinante da differenti presupposti teorici e da differenti opzioni di politica del diritto. In particolare, il principio di carattere pragmatico secondo cui nessun enunciato possiede un significato avulso dal contesto di riferimento sembra particolarmente idoneo, sul piano teorico, a render conto del funzionamento dei processi interpretativi che coinvolgono le disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali.

L'ampio spazio di configurazione che la redazione dei diritti costituzionali tende a lasciare all'interprete, soprattutto nei casi in cui egli abbia a che fare con termini che incorporano un denso *contenuto etico sostanziale*²⁶, può evidentemente favorire la tendenza alla creatività giudiziaria. Delineare questo quadro, tuttavia, non significa (non implica, non impone di) attribuire una valenza intrinsecamente positiva all'*interpretazione evolutiva* influenzata dal contesto²⁷. In estrema sintesi. L'indeterminatezza strutturale delle formule costituzionali può indurre il giudice ad adottare un atteggiamento orientato a individuare il contenuto dei diritti nel *contesto interpretativo* in cui s'inserisce il testo costituzionale, lasciandosi pertanto condizionare dalla morale (o coscienza) sociale di riferimento. Questo spazio di discrezionalità, per il giudice costituzionale e ordinario, potrà avere conseguenze deleterie, ad esempio nel favorire il sorgere di una prassi interpretativa influenzata da un'atmosfera esterna ostile al rispetto del dettato costituzionale o alla tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti; o da un clima culturale frammentato e conflittuale (circostanza alquanto verosimile se si considera che i diritti, il più delle volte, rappresentano il terreno di profondi disaccordi sostanziali) che renda ancor più difficile quest'opera di ricognizione sociologica (la "mappatura" dei valori morali diffusi all'interno di una data società)²⁸; o ancora, da una congiuntura economico-finanziaria sfavorevole. In queste ed altre circostanze il rischio persistente è quello di erodere il significato stesso della rigidità costituzionale, rendendo al contempo meno trasparente la decisione del giudice, che in definitiva sarà portato a fare appello a un qualche criterio valutativo implicitamente assunto come riferimento.

4. Alcune osservazioni conclusive

(1) Nelle considerazioni anteriori si è cercato di mostrare come sia decisamente implausibile, controintuitivo, che un testo costituzionale che costituisce il risultato di un "patto sociale" fra tradizioni politico-culturali eterogenee, pensato con lo scopo di durare a lungo, contenga discipline di dettaglio, diritti formulati in maniera circostanziata e precisa. Al contrario, la cornice estremamente generica delineata dalle disposizioni costituzionali apre agli interpreti una pluralità di "mondi costituzionalmente possibili"²⁹. I diritti, valori e principi etici che informano il

approccio per la teoria del diritto, VILLA 2017, cap. V.

²⁶ Su questa nozione, cfr. CELANO 2013, 125-130.

²⁷ «[S]i dice "evolutiva" ogni interpretazione che attribuisca ad un testo normativo un significato nuovo, diverso da quello usuale o consolidato. L'interpretazione evolutiva è frutto dell'adattamento di vecchie, o relativamente vecchie, leggi (o costituzioni) a situazioni nuove, non previste dal legislatore storico (o dai padri costituenti)» (GUASTINI, 2011, 100).

²⁸ Su questi problemi, cfr. già TARUFFO 1989.

²⁹ L'espressione si trova in MORESO 1997, 167.

contenuto dei testi costituzionali delle odierne democrazie liberali sembrano presentare un *nesso globale interno* (o, quantomeno, una trama di relazioni), che emerge tanto nei casi (invero più frequenti) di incompatibilità quanto nella loro cooperazione sinergica³⁰.

(2) Nel processo di interpretazione e applicazione del diritto, i giudici non si trovano di fronte a “oggetti” esterni indipendenti dalla propria osservazione³¹; essi piuttosto tendono a interpretare le disposizioni sulla base di un continuo confronto interno con la dimensione sostanziale e valoriale del testo costituzionale, influenzati, tra le altre cose, anche dalle proprie intuizioni morali immediate, dalle “cristallizzazioni culturali” sedimentatesi all'esterno del testo giuridico³² e dai principi etici generali della cultura giuridica di riferimento. Basandosi su un complesso necessariamente finito di informazioni e di strategie interpretative previamente selezionate, i giudici arrivano a formulare una conclusione provvisoria, considerata corretta *all things considered*, e spesso guidata da assunti sostanziali di ragionevolezza pratica o concezioni comprensive del bene pubblico.

È illusorio, per le ragioni considerate precedentemente, ritenere che l'indeterminatezza dello stile di redazione costituzionale dei diritti, per quanto in larga misura inevitabile, produca automaticamente effetti benefici in sede interpretativa, in termini di legittimità democratica della gestione giudiziaria dei diritti piuttosto che in relazione alla loro attuazione. Nel panorama costituzionale attuale, grava sempre sul giudice un notevole onere di argomentazione, ogniqualvolta si troverà a dover operare una scelta interpretativa: incombe sul potere giudiziario l'obbligo di “fondare” le proprie scelte (giustificare le proprie decisioni) in relazione a varie materie, tra le quali, naturalmente, il bilanciamento tra diritti. Le ragioni giuridiche a sostegno delle decisioni interpretative, in questo senso, appaiono strutturalmente parziali, rendendo pertanto possibile un complesso di risultati potenzialmente confliggenti.

(3) L'utilizzo di una chiave interpretativa incentrata sulla rilevanza dei fattori contestuali può aiutare a comprendere i limiti strutturali a cui è soggetta la conoscenza dei giudici (e più in generale di qualsiasi operatore del diritto), che dispongono di un complesso di contenuti informativi inevitabilmente parziale e frammentario. L'impossibilità pratica, dovuta al carattere necessariamente incompleto e parziale delle nostre informazioni, di conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle clausole costituzionali attributive di diritti fondamentali, dovrebbe indurre a osservare l'insieme dei casi possibili, per sviluppare eventualmente calcoli statistici. Quanto detto può essere illustrato con un esempio. Riprendendo la ricostruzione di Daniel Mendonca, la posizione del Tribunale costituzionale spagnolo sul conflitto classico tra il diritto all'informazione e il diritto alla libera espressione, da un lato, e il diritto all'intimità e alla tutela della propria immagine (protetti dagli articoli 20.1, 20.4 e 18.1 della Costituzione spagnola), dall'altro, si può sintetizzare nella seguente formula: «[i]l diritto all'informazione prevale sul diritto alla reputazione, a meno che l'informazione sia ingiuriosa o, pur senza esserlo, non sia veritiera o sia priva di rilevanza pubblica» (MENDONCA 2003, 79, trad. mia)³³. Ora, dal momento che i tribunali non possono trat-

³⁰ Questa tesi, naturalmente, è debitrice nei confronti dell'idea dworkiniana della lettura morale (*moral reading*) della costituzione, interpretabile in senso olistico come un complesso di principi etico-politici intrinsecamente collegati tra di loro; cfr. DWORKIN 1996. Una prospettiva per certi versi analoga a quella dworkiniana si può trovare nell'*intratestualismo* di Akhil Reed Amar: un modello di costruzione interpretativa volto a evidenziare l'architettura generale della costituzione (statunitense) inteso come documento unitario i cui significati sono intrecciati tra di loro; cfr. in particolare AMAR 1999, 747-827; per un raffronto: YOUNG, VERMEULE 2000.

³¹ Parla a questo proposito di “ontologia del materialismo”, BIN 2013, 11.

³² Cfr. HÄBERLE 2001, 33.

³³ Nella prospettiva dell'autore, la regola individuata costituisce una riformulazione più sintetica di due regole fondamentali rinvenibili in altrettante sentenze del Tribunal Constitucional: 1) «[la libertad de información], como regla general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos públicos que son del interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen» (STC 142/1991); 2) «[no pueden] entenderse protegidas por las libertades de expresión e información aquellas expresiones

tare le controversie giuridiche applicando una regola di gerarchizzazione specifica previamente stabilita, ma solo intervenire sulla base delle circostanze concrete, è ragionevole parlare di regole di condotta che non potranno essere applicate perentoriamente in casi futuri. Su un piano logico e ipotetico, il primo passaggio consisterà nella costruzione di una tassonomia che permetta di collocare ogni caso all'interno di una determinata categoria; successivamente, verranno elaborate alcune regole di priorità condizionata che non implicano una gerarchizzazione tassativa, ma solo un ordine aperto e rivedibile. La più importante di queste regole afferma appunto che quando si verifica una collisione tra la libertà d'espressione e il diritto alla privacy il conflitto deve essere risolto in favore di quest'ultimo diritto, ma la libertà d'informazione dovrà prevalere ogniqualvolta il contenuto informativo sia veritiero e di rilevanza pubblica. Tale regola deve intendersi come aperta e incompleta, dal momento che nulla esclude che in futuro si presentino nuove circostanze che imporranno di aggiungere un'altra condizione a quelle già fissate o a riformulare i concetti di "veridicità" e "rilevanza pubblica"³⁴.

Questo procedimento è indubbiamente assoggettabile a una forma di controllo intersoggettivo: le soluzioni individuate possono rappresentare dei modelli di orientamento per i casi futuri. Tuttavia, rimane sempre aperta la possibilità che il giudice si liberi del vincolo costituito dal precedente. È sempre possibile, in termini più ampi, elaborare un nuovo universo di proprietà che presenti una struttura diversa, al fine di istituire un nuovo ordine di compatibilità tra le norme in conflitto. È logicamente possibile che, rispetto a una determinata decisione giuridica, si segua un criterio universale di risoluzione delle antinomie, ma non è ragionevole, a causa della necessaria limitazione delle nostre conoscenze, escludere in linea di principio la possibilità di rivedere tale ragionamento. In questi casi, pertanto, si può solo parlare di provvisorie e rivedibili "rules of thumb", generalizzazioni di decisioni particolari non necessariamente valide per i casi futuri³⁵. Le decisioni adottate, sempre relative a casi specifici, sono suscettibili di essere universalizzate in base alla regola del precedente, proiettandosi su tutti i casi generici dotati di caratteristiche analoghe. La variabilità intrinseca a cui è soggetta la rilevanza dei singoli casi non esclude, su un piano concettuale, la possibilità di costruire sistemi di conflitto "consistenti", logicamente coerenti, all'interno dei quali emerge una risposta tendenzialmente univoca per determinati casi di conflitto.

o manifestaciones que [...] resulten formalmente injuriosas o despectivas, y ello equivale a decir que estos derechos no autorizan el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución no reconoce ni admite el derecho al insulto» (STC 85/1992).

³⁴ Cfr. al riguardo anche ATIENZA 1998.

³⁵ Quanto detto vale principalmente nei sistemi di *common law*, nei quali la revoca ("overruling") determina l'esclusione retroattiva del precedente all'interno del sistema e la sua sostituzione con il nuovo precedente stabilito dal giudice che l'ha operata. La vincolatività del precedente può inoltre essere superata con il *distinguishing*: in questo caso il giudice esclude l'applicabilità di uno specifico precedente al caso di specie, sulla base di alcune differenze che appaiono rilevanti per la questione da decidere. Il principio dello *stare decisis* (quel principio generale dei sistemi di *common law* in virtù del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, ogniqualvolta la fattispecie in esame coincida integralmente con quella già trattata nel caso in essa decisa) non è di norma presente (o quantomeno: non con la stessa intensità e frequenza) nei sistemi di *civil law*, dove il giudice è soggetto innanzitutto al rispetto del codice e/o della legge. Tuttavia, anche in quest'ultimo contesto ordinamentale accade con frequenza che venga confermata una decisione adottata in una precedente sentenza: ciò avviene principalmente nel caso in cui la fattispecie portata all'esame del giudice sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso. Anche per effetto della rilevanza crescente assunta dai principi costituzionali e dalle clausole generali, i precedenti desumibili dalle sentenze della corte costituzionale assumono una rilevanza decisiva persino nei contesti di *civil law* (cfr. in questo senso SCODITTI 2018, 24). La forza persuasiva del precedente all'interno dei due sistemi tende a variare su un piano quantitativo (cfr. al riguardo TARUFFO 1996, 55-64).

Riferimenti bibliografici

- AMAR A.R. 1999. *Intratextualism*, in «Harvard Law Review», 112, 4, 1999, 747 ss.
- ARIEW R. 1984. *The Duhem Thesis*, in «British Journal for the Philosophy of Science», 35, 4, 1984, 313 ss.
- ASGEIRSSON H. 2020. *The Nature and Value of Vagueness in the Law*, Hart Publishing.
- ATIENZA M. 1998. *Juridificar la bioética*, in «Isonomía», 8, 1998, 85 ss.
- BIN R. 2013. *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva “quantistica”*, Franco Angeli.
- CAPPELEN H. 2009. *The Creative Interpreter: Content Relativism and Assertion*, in «Philosophical Perspectives», 22, 1, 2009, 23 ss.
- CELANO B. 2013. *I diritti nello Stato costituzionale*, il Mulino.
- DAVIDSON D. 1967. *Truth and Meaning*, in «Synthese», 17, 1, 1967, 304 ss.
- DELGADO S. 2019. *El punto de vista interno en la teoría del derecho*, in «Revista de Derecho» (UCUDAL), 15, 19, 2019, 143 ss.
- DICIOTTI E. 1999. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli.
- DUHEM P. 1894. *Quelques réflexions au sujet de la physique expérimentale*, in «Revue de Questions Scientifiques», 36, 1894, 179 ss.
- DUHEM P. 1978. *La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura*, il Mulino (ed. or. 1906, trad. it. di S. Petruccioli).
- DUMMETT M.A.E. 1991. *The Logical Basis of Metaphysics*, Duckworth.
- DWORKIN R. 1996. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press.
- ENDICOTT T.A.O. 1997. *Vagueness and Legal Theory*, in «Legal Theory», 3, 1, 1997, 37 ss.
- ESFELD M. 2001. *Holism in Philosophy of Mind and Philosophy of Physics*, Kluwer.
- ESFELD M. 2018. *Filosofia della natura. Fisica e ontologia*, Rosenberg & Sellier (ed. or. 2012).
- FODOR J., LEPORE E. 1992. *Holism: A Shopper's Guide*, Blackwell.
- FREGE F.L.G. 1965. *Logica e Aritmetica*, Boringhieri.
- FREGE F.L.G. 2001. *Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici*, Laterza (trad.it. di C. Penco, E. Picardi).
- GILLIES D. 1998. *The Duhem Thesis and the Quine Thesis*, in COVER J.A., CURD M., PINCOCK C. (eds.), *Philosophy of Science: The Central Issues*, W.W. Norton & Company, 302 ss. (ed. or. 1995).
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- HÄBERLE P. 2001. *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Carocci (ed. or. 1982).
- HART H.L.A. 2002. *Il concetto di diritto*, Einaudi (ed. or. 1961).
- LAKATOS I. 2001. *La metodologia dei programmi di ricerca scientifici*, Il Saggiatore – Est. Quality Paperbacks (ed. or 1978).
- LAUDAN L. 1990. *Demystifying Underdetermination*, in WADE SAVAGE C. (ed.), *Scientific Theories*, University of Minnesota Press, 267 ss.
- MACFARLANE J. 2009. *Nonindexical Contextualism*, in «Synthese», 166, 2, 231 ss.

- MAKOVEC D., SHAPIRO S. (eds.) 2019. *Friedrich Waismann: The Open Texture of Analytic Philosophy*, Palgrave Macmillan.
- MENDONCA D. 2003. *Los derechos en juego. Conflicto y balance de derechos*, Tecnos.
- MORESO J.J. 1997. *La indeterminación del Derecho y la interpretación constitucional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- PERRY J. 1998. *Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents*, in ALISEDA-LLERA A., VAN GLABBEK R.J., WESTERSTÅHL D. (eds.), *Proceedings of the 1995 CSLI-Armsterdam Logic, Language and Computation Conference*, CSLI Publications.
- PINO G. 2017. *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, Il Mulino.
- POPPER K.R. 1998. *Logica della scoperta scientifica: il carattere autocorrettivo della scienza*, Einaudi (ed. or 1934).
- POPPER K.R. 1984. *Poscritto alla Logica della scoperta scientifica. Il realismo e lo scopo della scienza*, Il Saggiatore (ed. or. 1983).
- QUINE W.V.O. 1966. *I due dogmi dell'empirismo*, in ID, *Il problema del significato*, a cura di E. Mistretta, Ubaldini (ed. or. 1951).
- QUINE W.V.O. 1975. *I modi del paradosso e altri saggi*, Il Saggiatore.
- QUINE W.V.O. 1981. *Theories and Things*, Belknap Press.
- RECANATI F. 2004. *Literal Meaning*, Cambridge University Press.
- SCHAUER F.F. 2008. *A Critical Guide to Vehicles in the Park*, in «New York University Law Review», 83, 4, 2008, 1109 ss.
- SCHAUER F.F. 2009. *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*, Harvard University Press.
- SCODITTI E. 2018. *Giurisdizione per principi e certezza del diritto*, in «Questione giustizia», 4, 2018, 24 ss.
- SEARLE J.R. 1998. *Mind, Language and Society*, Basic Books.
- TARUFFO M. 1989. *La motivazione delle decisioni fondate su standards*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, Giappichelli, 311 ss. (ed. or. 1988).
- TARUFFO M. 1996. *Per un'analisi comparata del precedente giudiziario*, in «Ragion pratica», 6, 1996, 55 ss.
- TRIBE L. 1989. *The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from Modern Physics*, in «Harvard Law Review», 103, 1, 1989, 1 ss.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi: saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Giappichelli.
- WAISMANN F. 1945. *Verifiability* (Part II of a symposium), in «Proceedings of the Aristotelian Society», supplementary volume XIX, 1945, 119 ss.
- WEATHERSON B. 2009. *Conditionals and Indexical Relativism*, in «Synthese», 166, 2, 2009, 333 ss.
- WITTGENSTEIN L.J.J. 2009. *Ricerche filosofiche* Einaudi (ed.or. 1953).
- YOUNG E.A., VERMEULE A. 2000. *Hercules, Herbert, and Amar: The Trouble with Intratextualism*, in «Harvard Law Review», 113, 3, 2000, 730 ss.